

Commissione Paritetica Cantonale della tecnica della costruzione

CANTONE TICINO

Lugano, 16 maggio 2011/RA/gb

Alle ditte
Suissetec
Firmatarie singole
DFO
nel ramo della tecnica della costruzione

Disposizioni relative ai montatori/lattonieri che hanno svolto un tirocinio complementare / lavoratori che hanno ottenuto un attestato di fine tirocinio seguendo un accompagnamento in base all'Art. 33 della Legge federale sulla formazione professionale

Egregi signori,

In considerazione del recente cambiamento delle categorie professionali, scaturito dalla revisione delle Ordinanze federali sulle professioni di installatore d'impianti sanitari, installatore di riscaldamento, costruttore d'impianti di ventilazione e lattoniere, entrata in vigore dall'1.1.2010 (introduzione del nuovo CCLN), le parti sociali ribadiscono la seguente corretta interpretazione relativa ai lavoratori che hanno svolto un tirocinio complementare:

dopo l'ottenimento del secondo attestato di fine tirocinio il lavoratore è inserito nella categoria dei montatori/lattonieri 1 nel terzo anno dopo il tirocinio. Ciò equivale a dire che, a livello di esperienza professionale, sono tenuti in considerazione i due anni di formazione complementare a partire dall'ottenimento del primo attestato.

I lavoratori che hanno seguito una formazione, in base all'Art. 33 della Legge federale sulla formazione professionale, terminata con il conseguimento dell'attestato di fine tirocinio, sono inseriti nella categoria professionale dei montatori/lattonieri 1 nel terzo anno dopo il tirocinio.

Con i migliori saluti.

**Commissione paritetica cantonale
della tecnica della costruzione**

Il segretario:

p. Renzo Ambrosetti

